



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Grimacco ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **29** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **nella** sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

		Pres.	Ass.
FABELLO Eliana	Sindaco	x	

Consiglieri

		Pres.	Ass.
1	Vogrig Claudio	x	
2	Martinig Federico	x	
3	Marinig Marco	x	
4	Predan Ivo	x	
5	Feletig Alessandra		x
6	Masiero Laura	x	
7	Chiabai Piero	x	
8	Chialchia Simone	x	

Assiste il Segretario comunale dott. Gambino Nicola

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Impegno di spesa Euro _____ / Prenotazione impegno _____

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to: Il Sindaco – Eliana Fabello

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come successivamente modificato ed integrato;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:

- f) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- g) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- h) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- i) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- j) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/10/2017 il Comune di Grimacco ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 dando atto del mantenimento delle partecipazioni dirette possedute;

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 4. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;
- 5. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;
- 6. previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:
 - "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;
- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO CHE la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);

DATO atto che il Comune di Grimacco ha provveduto, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22/12/2021 all'adozione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune ai sensi art.20 D.Lgs 175/2016 ricognizione partecipazioni pubbliche 2020" con il quale ha accertato che risultava alla data del 31/12/2020 essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette e indirette:

- CAFC S.p.A. partecipazione diretta;
- NET S.p.A. partecipazione diretta;
- Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop partecipazione diretta;
- FRIULAB s.r.l. partecipazione indiretta per il tramite di CAFC S.p.A.;
- Banca Popolare di Cividale SCPA partecipazione indiretta per il tramite di CAFC S.p.A.;
- EXE S.p.A. in liquidazione partecipazione indiretta per il tramite di NET S.p.A.;
- ECOSINERGIE Soc. Cons. a r.l. partecipazione indiretta per il tramite di NET S.p.A.;

ATTESO CHE non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione:

- della partecipazione diretta Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop., per la quale non sussistono i requisiti per il mantenimento, per la quale il Consiglio comunale ha dato indirizzo per la dismissione con Deliberazione n. 25 del 26/11/2022;
- della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società, attualmente in corso;
- della partecipazione indiretta Banca Popolare di Cividale SCPA detenuta dal CAFC s.p.a., la cui alienazione è avvenuta in data 25/2/2022;"

CONSIDERATO che il Comune di Grimacco, in continuità rispetto alla situazione evidenziata nel precedente Piano di revisione periodica delle partecipazioni, alla data del 31/12/2021 risulta essere titolare delle seguenti partecipazioni:

- CAFC S.p.A. partecipazione diretta;
- NET S.p.A. partecipazione diretta;
- Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop partecipazione diretta;

- FRIULAB s.r.l. partecipazione indiretta per il tramite di CAFC S.p.A.;
- Banca Popolare di Cividale SCPA partecipazione indiretta per il tramite di CAFC S.p.A.;
- EXE S.p.A. in liquidazione partecipazione indiretta per il tramite di NET S.p.A.;
- ECOSINERGIE Soc. Cons. a r.l. partecipazione indiretta per il tramite di NET S.p.A.;

VISTE le allegate schede, costituenti il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Grimacco alla data del 31/12/2021;

VISTO il parere espresso dal Revisore di Conti;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito il Sindaco che introduce l'argomento;

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato:

- Presenti n. 8
- Votanti:8
- favorevoli n. 8
- astenuti n. 0
- contrari n. 0

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Grimacco alla data del 31/12/2021, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione:
 - della partecipazione diretta Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop., per la quale non sussistono i requisiti per il mantenimento, per la quale il Consiglio comunale ha dato indirizzo per la dismissione con Deliberazione n. 25 del 26/11/2022;
 - della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società, attualmente in corso;
 - della partecipazione indiretta Banca Popolare di Cividale SCPA detenuta dal CAFC s.p.a., la cui alienazione è avvenuta in data 25/2/2022;"
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 21 del Decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016;
- 6) di pubblicare la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione con voti favorevoli n .8 su n.8 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Eliana Fabello

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gambino Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **30 dicembre 2022** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **14 gennaio 2023**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Grimacco, li **30 dicembre 2022**

Il Responsabile della pubblicazione.
f.to Angelini Emanuele

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Provvedimento esecutivo dal **30 dicembre 2022**

- ☒ Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.
☐ Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

L'Impiegato Responsabile
f.to Angelini Emanuele

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

Grimacco, li **30 dicembre 2022**

L'Impiegato Responsabile
Angelini Emanuele